

TRIBUNALE DI LANCIANO

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex art. 67 e seguenti CCII

Per: la sig.ra **ANNA PELUZZI**, nata il 26.12.1978 a Lanciano ed ivi residente alla Via Modesto della Porta n.3 (C.F. PLZNNNA78T66E435D), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giancristofaro (C.F. GNCFN72B25E435T) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Lanciano alla Via per Fossacesia n.38, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvfrancescogiancristofaro@pec.giuffre.it

PREMESSO CHE

- l'istante a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, a mezzo dello scrivente procuratore, **in data 15.03.2024** rivolgeva istanza all'Associazione "OCC Commercialisti Associati di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona" (iscritta al n.39 del registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014), per la nomina di un professionista abilitato a svolgere le funzioni di gestore della crisi;
- la richiesta veniva iscritta dall'OCC al **procedimento n.10741/2024** del 3.4.2024 e con provvedimento del 21.05.2024 veniva incaricato il dott. Antonino Ianieri che purtroppo, successivamente al primo incontro, rinunciava all'incarico;
- **in data 18.07.2024** il referente dell'OCC dott. Luca Pelagatti nominava, quale gestore della crisi, la Dott.ssa Simona Fontana (con studio in Lanciano, alla Via C. Battisti n. 20), iscritta all'Albo Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Lanciano al n.223/A, la quale accettava l'incarico;
- **in data 10.07.2025** la Dott.ssa Fontana, dopo aver esaminato attentamente la documentazione acquisita e sentita l'istante, trasmetteva a mezzo mail alla scrivente difesa, la Relazione ex art. 68 comma 2 - D.lgs. n.14 del 12/01/ 2019 e s.m.i.. (doc. 1);
- l'istante, a mezzo del presente atto, chiede, pertanto, di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII e formula la proposta (doc.1) redatta dal Professionista incaricato unitamente ai documenti in essa richiamati, allegati in cartella compressa secondo la numerazione assegnata agli stessi dal Gestore (doc.2)
- In particolare, come riportato anche nella relazione dell'OCC:



- a) la ricorrente versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (CCII), caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con la conseguente e rilevante incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- b) l'esponente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) d.lgs. n.14/2019, così come si potrà evincere dalla documentazione comprovante i debiti, i quali sono stati contratti per scopi estranei ad attività di tipo imprenditoriale, commerciale o professionale;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- d) l'istante non è soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
- e) l'istante non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti la domanda ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

* * * * *

Tutto ciò premesso la signora Anna Peluzzi, richiamato integralmente il contenuto della relazione redatta dal professionista incaricato, osserva quanto segue.

La ricorrente Peluzzi Anna è residente a Lanciano (CH) in Via Modesto della Porta, 3 come da certificato rilasciato dal Comune di Lanciano.

Il nucleo familiare è così composto: Peluzzi Anna - [REDACTED] (figlia di undici anni).

La situazione reddituale del debitore

Dall'analisi dei modelli reddituali e Certificazioni Uniche, relativamente alle annualità 2023/2024/2025, nonché dall'esame dei cedolini paga per le mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025, emerge che la ricorrente dispone come unica fonte di reddito per il proprio sostentamento, lo stipendio da lavoro dipendente part time quale impiegata della società Accord Ascensori srl, con sede in San Giovanni Teatino. Il rapporto di lavoro iniziato il 21/12/2012 è tutt'ora in essere. Lo stipendio mensile lordo base medio è di 809,00 € circa.

Nelle entrate del nucleo familiare c'è una Pensione d'invalidità della Sig.ra Peluzzi (quest'ultima risulta cieca con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi) erogata dall'INPS, che non concorre a formare il reddito imponibile, di € 6.987,69 annui (C.U. Inps 2025).



Fatta questa prima ma doverosa premessa per inquadrare la debitrice e ritenendo fin d'ora legittimamente proponibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non ritenendo applicabili gli altri istituti previsti dalla normativa vigente, si continua l'esposizione circa l'analisi della situazione personale e patrimoniale della ricorrente.

Successivamente alla separazione dal coniuge A [REDACTED] (avvenuta nel 2022) la sig.ra Peluzzi è riuscita inizialmente ad andare avanti con l'estemporaneo aiuto di terze persone ma non è stata esente da una [REDACTED], non riuscendo a far fronte alle quotidiane necessità familiari e al pagamento delle rate dei prestiti.

Spese di sostentamento nucleo familiare

Si precisa che per la signora Peluzzi vi è la necessità di spese mensili occorrenti per il sostentamento del proprio nucleo familiare di quasi mille euro, come da prospetto esemplificativo riportato:

Spese su base mensile	Importo
<i>Spese alimentari</i>	400,00
<i>Abbigliamento e calzature</i>	200,00
<i>Utenze (luce gas acqua)</i>	115,00
<i>Rifiuti</i>	30,00
<i>Spese mediche</i>	150,00
<i>Spese telefoniche</i>	30,00
<i>Spese scolastiche</i>	20,00
Totale	945,00

Come può intuirsi dal sopra riportato prospetto le spese per consumi in una famiglia come quella dell'odierna debitrice non sono per nulla di carattere voluttuario ma necessarie ad un ordinario e moderato sostentamento.

Tra l'altro, dalla lettura dei numeri si ritiene che la signora Peluzzi stia adottando un atteggiamento parsimonioso proprio nell'ottica di una corretta pianificazione del proprio ménage familiare ed una particolare attenzione ad evitare impegni economici improvvisi ed ora imprevisi che potrebbero ulteriormente complicare la propria situazione economica.

Emerge peraltro con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare.



La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato

Il patrimonio immobiliare della ricorrente si compone delle seguenti unità immobiliari:

- Appartamento di tipo economico popolare in Lanciano, Via Modesto della Porta 3, Piano 4 int. 8 Cat A/2, Fg. 32, P.lla 340, sub 19, con rendita di € 199,87;

- Garage in Lanciano, Via Modesto della Porta, 3 Piano S1 Cat. C/6, consistenza di 18 mq, con rendita catastale di € 54,64;

Dalla relazione del gestore risulta che il valore complessivo del suddetto compendio immobiliare è pari ad € 50.700,00, calcolato secondo i valori OMI (OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE), abitazione di tipo civile da un minimo di € 780,00 al mq a un valore massimo di € 1.150,00. Per quanto riguarda l'autorimessa il valore di mercato va da un minimo di 560,00 a mq ad un massimo di 840,00.

La sig.ra Peluzzi Anna è proprietaria dell'autovettura Fiat 600, tg. DS270JD, immatricolata nel 2008 con quasi 200.000 km di percorrenza ed utilizzata esclusivamente dall'ex coniuge (la Peluzzi non è titolare di patente di guida). Il veicolo è comunque vetusto ed il suo valore di realizzo in caso di alienazione sarebbe irrisorio, regione per la quale il bene verrà escluso nel presente piano.

La ricorrente risulta intestataria di un conto corrente n.76630649, acceso presso le Poste Italiane Spa, con saldo alla data del 27.05.2025 di € -3,45.

Libretto di risparmio postale n. 51604521 saldo al 25/11/2024 di € 3,70.

Libretto di risparmio postale n. 22673845 saldo al 25/11/2024 di € 13,44.

Dalla analisi degli estratti conto si evince che lo stesso viene movimentato soltanto per far fronte alle spese di vita quotidiana e ordinaria.

Oltre a quanto indicato, per la liquidazione dell'attivo non vi sono altri beni riconducibili alla debitrice che possano avere un valore significativo.

Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)

L'attuale esposizione debitoria è riassumibile come segue:

	Importo in predeuzio ne	Importo in privilegio ex art.2751 bis n. 2cc	Totale
Compenso OCC	4.941,21	-	4.941,2



STUDIO LEGALE LA MORGIA
 AVV. FRANCESCO GIANCRISTOFARO
 Via per Fossacesia, n.38 - Landiano (CH)
 Telefax 0872/710770 - cell.347/5713902
 avvfrancescogiancristofaro@pec.giuffre.it

Altri oneri tenuta	50,00	-	50,0
c/c			0
Totale spese	4.991,21	-	4.991,2
			1

I creditori: elenco e indicazione delle somme

Creditore	Importo in via chirografaria	Privilegio
Compass	15.342,63	
Deutsche Bank	6.085,39	
Fiditalia Spa	2.752,90	
Findomestic	18.209,02	
Ater	1.606,54	
Sasi spa	757,93	
ICA - Tari	1.045,00	
AdE riscossione	42,91	128,24
Regione Abruzzo bolli auto		267,58
Agenzia delle entrate	201,97	
Avv. Giancristofaro F.		<u>4.000,00</u>
Totale debiti	<u>46.044,29</u>	<u>4.395,82</u>

Nello specifico si riferiscono:

- al debito di natura chirografaria derivante originariamente da contratto di finanziamento n.24924268 in data 23/11/2021 tra PELUZZI ANNA (coobligato il marito [redacted]) e COMPASS per un importo pari € 22.620,00 con una rata mensile di € 225,61;
- al debito di natura chirografaria derivante originariamente da contratto di finanziamento n. 20221256465581 rinegoziato in data 06/04/2023 tra PELUZZI ANNA e FINDOMESTIC per un importo pari 22.196,41 e rata mensile di € 263,80;
- al debito di natura chirografaria derivante originariamente da contratto di finanziamento n. PT0000001609495301 erogato in data 26/09/2019 tra PELUZZI ANNA - [redacted] e DEUTSCHE BANK per un importo pari € 15.000,00 con una rata mensile di € 303,00;
- al debito di natura chirografaria, derivante contratto di finanziamento 225388 del 25/05/2020 tra PELUZZI ANNA (coobligato [redacted]) e FIDITALIA per un importo pari € 5.850,00 e una rata di € 107,57;

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei debiti:

Debiti procedura	4.991,21
Debiti Privilegio - Avvocato	4.395,82
Debiti chirografari	<u>46.044,29</u>
Totale complessivo	55.431,32



Alla data odierna non risultano ulteriori posizioni debitorie anche tramite la verifica effettuata con Banca d'Italia e CRIF

L'odierna istante non è stata mai assoggettata a procedure esecutive né mobiliari né immobiliari. Alla luce del quadro delineato la signora Peluzzi versa in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni".

L'indicazione delle cause di indebitamento - Meritevolezza del consumatore

Sulle cause dell'indebitamento il gestore ha giustamente osservato che le circostanze che hanno portato la situazione debitoria sono riconducibili alla stipula di prestiti personali per esigenze familiari ma soprattutto per esigenze dell'ex coniuge.

Ricostruiamo la vicenda dall'inizio.

In data 5.5.2012 la sig.ra Anna Peluzzi ha contratto matrimonio con il sig. [REDACTED] (nato a [REDACTED]), in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione in data [REDACTED] è nata la figlia [REDACTED]

Nel corso della vita coniugale la sig.ra Peluzzi, su insistenza e unitamente all'allora coniuge, si è trovata a stipulare alcuni prestiti personali (con la Compass Banca S.p.A., con la Deutsche Bank e con Fidelity Spa) per esigenze familiari, ma prevalentemente per esigenze personali del marito (come l'acquisto di una vettura). La sig.ra Peluzzi era comunque rassicurata dal fatto che il debito sarebbe stato estinto dal marito.

La situazione debitoria a cui oggi è esposta la ricorrente e per la quale si chiede la ristrutturazione è stata causata esclusivamente da una cattiva gestione da parte del marito.

I coniugi si sono separati ad ottobre del 2022 e da quel momento il signor Fantini non ha più pagato le somme dovute, revocando i vari RID sulla propria busta paga. La signora Peluzzi si è così ritrovata a dover sostenere impegni finanziari ben superiori alle fonti di reddito a sua disposizione e progressivamente la situazione è andata peggiorando fino ad arrivare a non poter far fronte agli impegni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa

E' appena il caso di precisare che il sig. [REDACTED], per lungo tempo, non ha versato l'assegno di mantenimento in favore della minore e tantomeno contribuito alle spese straordinarie, come invece stabilito nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lanciano in data 21.10.2022. Il padre non ha un rapporto stabile e personale con la figlia. Va ribadito che dal momento della separazione il Fantini non ha partecipato al pagamento delle rate delle finanziarie.



Alla luce di quanto sopra emerge che le difficoltà economiche nell'adempimento delle proprie obbligazioni, e in particolare nella restituzione delle rate dei finanziamenti, sono iniziate per la Peluzzi con la separazione. Pertanto, alcuna colpa e/o negligenza è ravvisabile nella condotta della proponente.

Il piano di ammortamento del 2023 (con riduzione della rata del prestito con la Findomestic) è stato contratto solamente per onorare i propri debiti e per provvedere al sostentamento della figlia attualmente di 11 anni.

Si rappresenta inoltre che, ad avviso del Gestore, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari, trattandosi peraltro di un finanziamento finalizzato al consolidamento di posizioni debitorie pregresse.

E' intenzione della debitrice di trovare una soluzione definitiva per risanare la situazione debitoria complessiva anche tramite la presente proposta e piano di ristrutturazione dei debiti, stante l'entità dell'indebitamento accumulata in rapporto alle entrate reddituali.

Si ritiene che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la soluzione migliore al fine di poter soddisfare i creditori della sig.ra Peluzzi Anna e si ritiene di aver correttamente adempiuto alle previsioni di legge, avendo fornito fin qui tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale - impegnandosi fin d'ora a procedere ad ulteriori integrazioni se richieste - ed in particolare aver fornito:

a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) consistenza e della composizione del patrimonio; c) assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) indicazione di tutte le entrate della debitrice, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Con l'ausilio della Dott.ssa Simona Fontana, professionista incaricata dall'OCC, l'odierna ricorrente, a fronte della complessiva esposizione debitoria di € 55.431,32 propone il pagamento di una somma pari a € 18.000,00 con pagamento rateale composto da 60 rate mensili di € 300,00 (con una prima rata mensile di € 300,00 a decorrere dall'auspicata omologa e come meglio descritto nella proposta di ristrutturazione di cui all'allegato doc.1 al quale si rimanda).

La rata mensile da destinare al pagamento dei creditori appare congrua e coerente con la capacità reddituale netta della proponente, valutate secondo criteri di cautela finalizzati a poter esprimere un giudizio di fattibilità e sostenibilità finanziaria della proposta. Il piano proposto risulta, infatti,



STUDIO LEGALE LA MORGIA
 AVV. FRANCESCO GIANCRISTOFARO
 Via per Fossacesia, n.38 - Landiano (CH)
 Telefax 0872/710770 - cell.347/5713902
 avvfrancescogiancristofaro@pec.giuffre.it

finanziariamente sostenibile per la debitrice, in quanto, dispone di una liquidità mensile **(stipendio di € 767,00 netti, a cui va aggiunta la somma di € 507,33 percepita come pensione d'invalidità)** sufficiente a coprire le spese necessarie a garantire un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la sua famiglia.

Tale importo, al netto del compenso in prededuzione dell'OCC, garantirebbe ai creditori in privilegio il pagamento per l'intero ed una soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 18,71%.

Si precisa, inoltre, che la proprietà dell'immobile (appartamento situato in zona di edilizia popolare, acquistato dall'Ater e situato al 4 piano senza ascensore, sottotetto con infiltrazioni d'acqua e in cattivo stato di manutenzione), anche al fine di salvaguardare l'unica figlia minorenni viene esclusa dalla presente proposta. In ogni caso, l'importo che si potrebbe ricavare da una vendita forzosa dell'immobile suindicato, considerata la vetustà del fabbricato, risulterebbe essere inferiore all'importo che la proponente intende offrire, con il presente piano, per il soddisfacimento dei propri creditori che, con l'accoglimento della presente proposta, otterrebbero un indubbio vantaggio economico rispetto alla procedura liquidatoria.

Inoltre da considerare che il nostro debitore dovrebbe pagare un affitto per la propria abitazione principale.

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota di reddito disponibile al netto delle spese di sostentamento del nucleo familiare per come sopra quantificate restituisce infatti una prognosi di ragionevole sostenibilità, pur esprimendo un evidente spirito di sacrificio.

Occorre, ad avviso della scrivente difesa, debitamente valutare anche il contegno dei soggetti finanziatori, i quali non hanno adeguatamente valutato il merito creditizio a fronte delle disponibilità economiche dell'odierna ricorrente e dei propri fabbisogni, tali da consentire di mantenere un dignitoso tenore di vita.

* * * * *

La completezza e l'attendibilità della documentazione depositata e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente sono certificati dalla Relazione del Gestore Dott.ssa Simona Fontana.

Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Anna Peluzzi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, considerato che nella fattispecie non sussistono condizioni soggettive ostative



STUDIO LEGALE LA MORGIA
AVV. FRANCESCO GIANCRISTOFARO
Via per Fossacesia, n.38 - Lanciano (CH)
Telefax 0872/710770 - cell.347/5713902
avvfrancescogiancristofaro@pec.giuffre.it

all'accesso alla procedura, come attestate dal professionista incaricato nella relazione, e che ricorrono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito ed ogni provvedimento ritenuto opportuno, Voglia così provvedere:

- nel merito, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nei termini proposti dallo stesso ed attestati dal Gestore della crisi Dott.ssa Simona Fontana con omologa dell'allegato piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 CCII.
- disporre, ai sensi dell'art. 70, co. 4, della suddetta normativa, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo e fino alla conclusione del procedimento, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio dell'istante da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori alla domanda atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano proposto.

Si producono i seguenti documenti:

1. Relazione del Gestore della crisi attestante la fattibilità del piano;
2. Allegati alla Relazione del Gestore della crisi;
3. Decreto di omologa della separazione consensuale.

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Ai fini del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115/02, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta pertanto al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con osservanza.

Lanciano, 18 luglio 2025

Avv. Francesco Giancristofaro

